



Ordinanza 19 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del 21 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale del 20 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

	Franchi
a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	56 900.–
b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	9 500.–

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9400 franchi.

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 395 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 790 franchi all'anno.

RS 831.108

¹ RS 831.10

² RS 831.20

³ RS 834.1

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1185 franchi.

² Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del

$$\frac{1185-1175}{1175} = 0,9 \text{ per cento.}$$

Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2019.

³ Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 215,5 punti dell'indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 191,0 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 198,8 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 240,0 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2410 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità**Art. 6**

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 66 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente a 132 franchi.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno**Art. 7** Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG ammonta a 245 franchi al giorno.

² L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16^f capoverso 1 LIPG ammonta a 196 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell'indice

Il nuovo importo dell'indennità totale massima corrisponde a un livello di 2218 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all'anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 15 del 15 ottobre 2014⁴ sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore e scadenza

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

² L'articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

21 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RU 2014 3335, 2015 3079

